

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 72 ter

(Fondo CATA per gli incentivi alle imprese) (1)(2)(3)

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, comma 3, è istituito il Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di seguito denominato Fondo.

(4)(5)

2. Con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, commi 3 e 3 bis, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi nonché, sulla base del rendiconto da presentarsi con le modalità previste con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4, il rimborso integrale delle spese anticipate dal CATA per il pagamento dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni d'esame di cui agli articoli 26, comma 5 e 28, comma 7.

(6)(7)(8)

4. Nel Fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 7/2011

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 26, L. R. 7/2011

3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 18/2011

- 4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011
- 5 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011
- 6 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 23/2013
- 7 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 12, L. R. 27/2014
- 8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 4, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.